

CITTA' DI NICOTERA

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| DELIBERA N. 147 | ADUNANZA DEL 11/11 /2013 | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2013.. |
|----------------------------------|---|--|

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di novembre alle ore 10,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

| N. d'ord. | COGNOME E NOME | QUALIFICA | PRESENTI SI-NO |
|------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | PAGANO FRANCESCO | SINDACO-PRESIDENTE | SI |
| 2 | MOLLESE FRANCESCO | VICE-SINDACO | NO |
| 3 | POLITO FEDERICO ANTONIO | ASSESSORE | SI |
| 4 | MARASCO GIUSEPPE | ASSESSORE | SI |
| 5 | CAVALLARO SALVATORE | ASSESSORE | NO |

Assiste il Segretario Generale Dott. Vincenzo Calzone, che provvede alla redazione del presente verbale;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione

dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

RIMARCATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

PRESO ATTO altresì che *“per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio”*;

CONSIDERATE le detrazioni previste per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (purché adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari) ed agli alloggi regolarmente assegnati agli IACP con facoltà ai Comuni di applicare un'aliquota ridotta fino allo 0,4%;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

ATTESO che il Comune ha la facoltà di assimilare alle abitazioni principali, le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

RILEVATO che al comma 9, sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: *“i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”*;

PRESO ATTO che ad opera delle modifiche intervenute con l'articolo 1, comma 380 della Legge n. 228/2012 è soppressa la quota riservata allo Stato;

RILEVATO che è tuttavia riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard nella misura dello 0,76 per cento;

ATTESTO che è consentito ai Comuni di elevare fino a 0,3 punti percentuali la predetta aliquota standard per gli immobili del gruppo catastale "D";

VERIFICATO che la recente modifica, apportata dall'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 ha previsto che a *"decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."*

CONSIDERATO che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2013, pari ad un presumibile ammontare di euro **980.000,00** si dovrà provvedere ad applicare un'aliquota ordinaria sulla seconda abitazione nella misura dello **1,06%**;

PRESO ATTO che rispetto all'anno 2012 si prevede quindi di applicare l'aumento consentito dalla legge dell'aliquota sulle unità immobiliari diverse dalla prima abitazione pari allo 0,30%;

RAVVISATA la necessità di confermare l'aliquota base sulle prime abitazioni nella misura pari allo 0.20% fermo restando le vigenti disposizioni normative relativamente all'applicazione della stessa;

CONSIDERATO che le aliquote da applicare per l'anno 2013 saranno le seguenti:

| ALIQUTA | % | TIPOLOGIA IMMOBILI |
|-----------------------|-------|----------------------------------|
| Base prime abitazioni | 0,20% | Prime abitazioni - |
| Altre fattispecie | 1,06% | Ogni altra tipologia di immobile |

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTO il D.L. n. 102/2013 convertito con modifiche nella legge n. 124/2013, di diffusione dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali al 30/11/2013;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di applicare le seguenti aliquote:
 - aliquota abitazione principale 0,20%,
 - aliquota altre fattispecie 1,06%,
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

| ALIQUTA | % | TIPOLOGIA IMMOBILI |
|-----------------------|-------|----------------------------------|
| Base prime abitazioni | 0,20% | Prime abitazioni - |
| Altre fattispecie | 1,06% | Ogni altra tipologia di immobile |

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;
- visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):
 - a) Responsabile servizio interessato,
 - b) Responsabile del servizio finanziario,

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le aliquote suddette alla tipologie specificate.

| | | | |
|-----------------|---------------------|---|------------------------------------|
| DELIBERA | ADUNANZA DEL | OGGETTO: | APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE |
| N. 147 | 11/11 /2013 | DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA | APPLICARE PER L'ANNO 2013.. |

Del che il presente verbale, che viene letto approvato, e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: DOTT. VINCENZO CALZONE

IL SINDACO
F.TO : AVV. FRANCESCO PAGANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica -amministrativa : **FAVOREVOLE**

Li,

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Angelo Grande

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Angelo Grande

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. Pubbl.

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li ,

Il Segretario Generale
F.to: Dott Vincenzo Calzone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune. Poiché dopo 10 giorni di pubblicazione non sono state presentate denunce per vizi di legittimità o competenza, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Li

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la su stesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva con votazione unanime ,ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Generale

Li, _____

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Calzone



Comune di Nicotera

Albo Pretorio


Ufficio Segreteria

Data di inizio affissione: 13/11/2013 Data di fine affissione 28/11/2013

Sezione: Delibere di Giunta

| | |
|-----------------|---|
| Ente mittente | Comune di NICOTERA |
| U.O.R. Mittente | Ufficio Segreteria |
| Nr.atto | 147 |
| Data atto | 11/11/2013 |
| Oggetto | Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) da applicare per l'anno 2013. |

Il responsabile della pubblicazione


Maria Seva